



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

## **REGOLAMENTO PROFESSIONISTI**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 - DEFINIZIONE**

1. È professionista di golf chi abbia ottenuto l'abilitazione all'attività agonistica e/o didattica a titolo oneroso di detto sport secondo le norme del presente Regolamento.
2. La legittima attività agonistica e/o didattica viene esercitata previa l'iscrizione all'Albo e il tesseramento secondo gli articoli 3 e 7 del presente regolamento.

#### **ART. 2 - QUALIFICHE DEI PROFESSIONISTI DI GOLF**

I professionisti di golf possono conseguire le qualifiche di atleta ed insegnante (tecnico allenatore). Gli insegnanti possono conseguire le seguenti categorie:

- a) tirocinante (art. 14);
- b) assistente (art. 18);
- c) maestro (art. 19).

#### **ART. 3 - ALBO - ISCRIZIONE**

1. L'Albo dei professionisti è istituito presso la Segreteria Federale, che ne cura l'iscrizione iniziale, l'aggiornamento annuale e la divulgazione, con l'indicazione delle qualifiche e categorie degli insegnanti.
2. I professionisti come definiti nell'art. 1, nonché gli stranieri autorizzati ad esercitare attività didattica in Italia ai sensi dell'art. 22, sono iscritti nell'Albo professionisti dietro loro apposita istanza.
3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'attività agonistica, i Tirocinanti sono iscritti provvisoriamente all'Albo Professionisti dietro loro apposita istanza.

#### **ART. 4 - SOSPENSIONE DALL'ALBO**

1. La sospensione dell'iscrizione all'Albo viene eseguita dalla Segreteria federale su proposta della Commissione Settore Professionistico per i seguenti motivi:
  - a) richiesta motivata dal professionista;
  - b) richiesta degli Organi di Giustizia federali a seguito di squalifica temporanea da questi inflitta;
  - c) certificata inabilità psicofisica temporanea;
  - d) richiesta della Commissione Settore Professionistico a seguito di mancata, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione professionale obbligatori;
2. La durata della sospensione sarà congruamente correlata ai motivi della stessa e non potrà avere durata superiore ad anni tre.
3. I professionisti sospesi dall'Albo sono inibiti dall'attività agonistica e/o didattica.

#### **ART. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dall'Albo viene eseguita dalla Segreteria federale, su proposta della Commissione Settore Professionistico e comunque a seguito di provvedimento degli Organi di Giustizia nei casi sub c), d), e), per i seguenti motivi:
  - a) richiesta dell'interessato;
  - b) per decesso o per certificata inabilità psicofisica definitiva;
  - c) richiesta della Procura Federale a seguito di condanna penale passata in giudicato per fatto doloso con pena superiore a mesi sei;
  - d) richiesta degli Organi di Giustizia federali a seguito di provvedimento di radiazione;
  - e) mancato rinnovo del tesseramento.
2. Ai soggetti cancellati dall'Albo è vietata l'attività agonistica e/o didattica.

#### **ART. 6 - REISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Scaduti i termini e/o cessata la causa della sospensione, i professionisti di golf sospesi dall'Albo vengono reinscritti nello stesso.
2. I soggetti cancellati dall'Albo ai sensi dell'art. 5 lettere sub a), d) ed e) possono ottenere la reinscrizione presentando istanza motivata alla Commissione Settore Professionistico ed attenendosi alle sue susseguenti prescrizioni.

## **ART. 7 – TESSERAMENTO**

1. I professionisti di golf iscritti all'Albo possono esercitare l'attività agonistica e/o didattica solo a condizione che siano in possesso della tessera federale.
2. La tessera federale sarà rilasciata, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G., alle seguenti condizioni:
  - a) presentazione della certificazione medica d'idoneità specifica ai sensi della relativa normativa federale;
  - b) versamento della quota annuale di tesseramento alla F.I.G..
3. Il mancato rinnovo in corso d'anno della certificazione medica comporta le limitazioni all'attività agonistica previste dalla legge.

## **ART. 8 - SCHEDE D'IDONEITÀ**

La Segreteria federale cura l'aggiornamento della scheda d'idoneità dei professionisti di golf e rilascia, su richiesta motivata di qualunque soggetto interessato, un certificato attestante:

- a) i dati anagrafici;
- b) la qualifica e la relativa anzianità;
- c) i corsi di formazione frequentati presso la Scuola Nazionale Professionisti;
- d) le conferenze di aggiornamento tecnico riconosciute dalla F.I.G. cui ha partecipato;
- e) eventuali altre notizie di rilievo professionale;
- f) il curriculum agonistico.

## **ART. 9 – DIVIETI**

I Circoli affiliati, le Associazioni aggregate e i loro legali rappresentanti i quali consentano o non impediscano nei propri impianti l'esercizio dell'attività didattica a titolo oneroso a persone non qualificate sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia

## **ART. 10 - DIRITTI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, nel rispetto dei regolamenti di iscrizione, ha diritto di:

- a) frequentare, ove istituite, le specifiche sessioni d'allenamento presso il Centro Tecnico Federale;
- b) partecipare alle selezioni per le gare e gli incontri a squadre stabiliti dalla F.I.G.;
- c) partecipare all'attività agonistica nazionale organizzata dai Circoli affiliati e dalle Associazioni aggregate.

## **ART. 11 - DOVERI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista ha il dovere di:

- a) rispettare i codici di comportamento stabiliti dalla F.I.G. e dalle organizzazioni professionistiche cui aderisce;
- b) astenersi dallo svolgere attività didattica senza aver conseguito la relativa abilitazione a norma del presente Regolamento.

## **TITOLO II ATTIVITÀ AGONISTICA**

### **ART. 12 – ABILITAZIONE**

1. I giocatori e le giocatrici che abbiano acquisito almeno 0,01 punti come PRO nell'Official World Golf Ranking (c.d. OWGR, o sue future denominazioni) o nell'equivalente ranking femminile (oggi denominato Rolex Ranking) ottengono automaticamente l'abilitazione all'attività agonistica e l'iscrizione nell'Albo degli Atleti, con decorrenza dall'inizio della prova che ha determinato l'acquisizione di detto punteggio.
2. Previa loro richiesta, potranno ottenere l'abilitazione all'attività agonistica ed essere iscritti al suddetto Albo i giocatori e le giocatrici che a partire dall'inizio della stagione 2019 abbiano superato almeno un taglio in una prova di un circuito riconosciuto dall'OWGR o dal Rolex Ranking (o loro equivalenti futuri, comunque denominati).
3. Previa loro richiesta, potranno ottenere l'abilitazione all'attività agonistica ed essere iscritti al suddetto albo i giocatori e le giocatrici che, nei tre anni precedenti l'istanza, siano stati convocati come titolari ad almeno un Campionato Europeo Assoluto Dilettanti a squadre o un Campionato del Mondo Assoluto Dilettanti a squadre, ovvero che abbiano vinto almeno un Campionato Nazionale Assoluto o Internazionale Assoluto classificato in categoria C o meglio.
4. Le istanze relative alla possibilità di iscrizione all'Albo previste dai commi 2 e 3 saranno valutate dalla Commissione Professionisti, che potrà accoglierle o respingerle.
5. L'eventuale successiva uscita dell'atleta dalle classifiche dell'OWGR o del Rolex Ranking non comporta la perdita dell'abilitazione all'attività agonistica.
6. L'ottenimento dell'abilitazione all'attività didattica secondo il titolo III del presente Regolamento comporta anche l'abilitazione all'attività agonistica.
7. I tirocinanti sono abilitati all'attività agonistica mediante l'iscrizione provvisoria all'Albo ai sensi dell'art. 3 comma 3.

## TITOLO III ATTIVITÀ DIDATTICA

### ART. 13 – ABILITAZIONE

1. Il procedimento di abilitazione all'attività didattica è ispirato dalle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi ed ai principi in esso descritti, ai quali detto procedimento si conforma e rinvia integralmente per la disciplina dell'iter formativo dei professionisti di golf.
2. L'abilitazione all'attività didattica si ottiene frequentando i corsi indetti dalla F.I.G. e superando i relativi esami secondo l'iter formativo di seguito descritto, salva l'applicazione dell'art. 14, comma 5.
3. I corsi si svolgono presso la Scuola Nazionale Professionisti, struttura operante sotto il controllo della Federazione e preposta all'abilitazione e alla successiva formazione dei professionisti insegnanti di golf.
4. L'accesso dei candidati alla Scuola è regolato dal Bando di ammissione al Corso di formazione per assistenti, emanato annualmente dal Consiglio federale su proposta della Commissione per il Settore Professionistico, che dispone i criteri secondo i quali i candidati possono iscriversi.
5. Attraverso i corsi e superando i relativi esami gli allievi possono conseguire le seguenti qualifiche:

Tirocinante: corso di 558 ore  
Assistente di classe B: corso di 136 ore  
Assistente di classe A: corso di 64 ore.  
Maestro: corso di 72 ore.

La frequenza a ogni corso e il superamento degli esami è requisito necessario per l'accesso al corso successivo, salva l'applicazione dell'art. 21.

6. Le materie oggetto di studio durante i corsi sono le seguenti:
  - Tecnica teorica e pratica del Golf e del suo insegnamento con riguardo ad ogni aspetto tecnico e didattico ad essa inerente;
  - Strategia di gioco;
  - Regole del Golf;
  - Club fitting and repair;
  - Green keeping;
  - Struttura del C.O.N.I, della F.I.G. e dei suoi organi;

- Organizzazione sportiva dei circoli affiliati alla F.I.G.;
- Lingua inglese;
- Psicologia;
- Anatomia;
- Fisiologia;
- Alimentazione;
- Biomeccanica.;
- Nozioni di pronto soccorso;
- Comunicazione e marketing;
- Affari ed amministrazione;
- Anti doping.

Le suddette materie possono essere modificate su proposta della Commissione competente.

7. Il Bando d'ammissione emesso annualmente dalla F.I.G. dispone i limiti posti al tirocinante nell'esercizio dell'attività didattica e indica i compensi consigliati per lo svolgimento della stessa.
8. Il conseguimento della qualifica di Assistente di Classe B è requisito indispensabile per l'esercizio autonomo dell'attività didattica.
9. La frequenza ai corsi è obbligatoria fino al conseguimento della qualifica di Assistente di classe A.

#### **ART. 14 – TIROCINIO**

1. Superato il primo corso formativo e il relativo esame di idoneità presso la Scuola Nazionale Professionisti, l'allievo deve svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio della durata minima di un anno.
2. I requisiti di carattere generale richiesti tassativamente per la partecipazione al Tirocinio,

come indicati nel bando per l'ammissione al Corso di formazione per Assistenti, sono:

- a) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e aver sostenuto, con esito positivo, un colloquio sui temi di cultura generale che si tiene al termine della preselezione presso la Scuola Nazionale Professionisti; sono esentati dal colloquio i candidati in possesso di diplomi e titoli di studio superiori.  
Gli esentati dalla preselezione in possesso del solo titolo di scuola media inferiore verranno convocati prima dell' inizio del corso per sostenere il colloquio.
  - b) essere cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;
  - c) conoscere la lingua italiana;
  - d) non aver riportato squalifiche complessivamente superiori a sei mesi nell'ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, da parte della Giustizia Sportiva Federale.
3. Il tirocinante ha l'obbligo di assicurare la propria presenza, se richiesta, nelle attività promozionali poste in essere dalla FIG.
  4. La destinazione dei tirocinanti a tali manifestazioni è di competenza della Scuola Nazionale Professionisti in coordinamento con le varie strutture federali.
  5. L'esito positivo del tirocinio è condizione necessaria per accedere al corso di abilitazione all'insegnamento per conseguire la qualifica di assistente e il superamento dei relativi esami pone termine al periodo di tirocinio.
  6. La partecipazione all'attività agonistica del tirocinante ai sensi dell'art.12 è subordinata alla mancanza di obblighi di presenza a manifestazioni promozionali nel periodo di svolgimento della gara alla quale il tirocinante intenda iscriversi.
  7. La Commissione di cui all'art. 23 potrà prendere in esame eventuali specifiche e motivate richieste di deroga in merito allo svolgimento del tirocinio nei termini indicati nel presente articolo e, se necessario, indicherà i modi di svolgimento dello stesso.

#### **ARTICOLO 15 - DOVERI DEL TIROCINANTE**

1. Il tirocinante deve prestare la propria opera nel corso delle manifestazioni promozionali organizzate dalla FIG e dai suoi organismi periferici con massima disponibilità e condotta morale e professionale adeguata.
2. Al tirocinante è fatto assoluto divieto di prestare autonomamente la propria opera a titolo oneroso, salvo quanto espressamente previsto dal Bando di ammissione alla SNP.; egli potrà tuttavia ricevere un compenso forfetario da parte della FIG e/o dei suoi organi periferici per l'opera svolta durante lo svolgimento delle manifestazioni promozionali.
3. E' obbligo specifico del tirocinante evidenziare correttamente la propria qualifica senza ingenerare confusione con quella di assistente e/o di maestro.

## **ARTICOLO 16 - INTERRUZIONE**

1. Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto a titolo indicativo per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento per un periodo superiore a un mese; le cause di interruzione debbono essere comunicate tempestivamente alla FIG accompagnate dalla documentazione comprovante l'effettiva esistenza dell'impedimento.
2. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione, il tirocinante deve riprendere il tirocinio e provvedere a darne comunicazione alla FIG entro 30 giorni con lettera raccomandata.
3. Verificata l'esattezza di quanto dichiarato, la FIG ne prenderà atto facendo salvo il periodo maturato.

## **ARTICOLO 17- CONTROLLO**

1. La Commissione di cui all'articolo 23 vigila sul regolare svolgimento del tirocinio, con particolare attenzione alla condotta morale e professionale del tirocinante durante tutta la durata del tirocinio, in particolare nel corso delle manifestazioni promozionali.
2. Su proposta motivata della Scuola Nazionale Professionisti e previo parere della Commissione per il Settore Professionistico, il Consiglio Federale può sottoporre ai competenti Organi di Giustizia la richiesta di allontanamento definitivo del tirocinante dai corsi della SNP per motivi disciplinari con l'eventuale impossibilità di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, salva l'irrogazione di diversa sanzione.

## **ART. 18 - ASSISTENTE**

1. Il tirocinante consegue la qualifica di Assistente Classe B frequentando il corso della Scuola Nazionale Professionisti e superando il relativo esame finale di abilitazione.
2. L'assistente di Classe B deve frequentare il corso successivo della Scuola Nazionale Professionisti e superare i relativi esami per ottenere la qualifica di Assistente di Classe A.
3. L'assistente può richiedere annualmente, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, una sospensione dalla frequenza ai corsi di formazione professionale obbligatoria. Durante tale periodo di sospensione non potrà esercitare attività didattica a titolo oneroso.
4. L'inosservanza del presente divieto comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall' art. 28.

## **ART. 19 – MAESTRO**

1. L'assistente può conseguire la qualifica di maestro frequentando il corso di qualificazione della Scuola Nazionale Professionisti e superando il relativo esame finale di idoneità.
2. Per poter partecipare a tale esame l'assistente deve ottemperare alle seguenti condizioni:
  - a) aver completato il periodo di formazione professionale obbligatoria;
  - b) presentare una relazione sulla attività professionale svolta;
  - c) inviare alla Segreteria federale la documentazione richiesta.

## **ART. 20 – DIRITTI E DOVERI DEI MAESTRI E DEGLI ASSISTENTI**

1. I maestri e gli assistenti hanno il diritto di esercitare la loro libera attività professionale all'interno dei Circoli affiliati e delle Associazioni aggregate alla FIG, nel rispetto delle norme generali dell'ordinamento federale e delle eventuali norme specifiche preventivamente emanate erga omnes dai singoli Circoli o Associazioni

2. I maestri e gli assistenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le regole di etichetta e cortesia;
- b) di collaborare per l'insegnamento delle Regole del Golf e delle norme sull'etichetta golfistica;
- c) dedicarsi alla creazione di nuove leve sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico con speciale riguardo ai giovani;
- d) dare tempestiva comunicazione alla F.I.G. qualora intendano svolgere attività didattica presso Circoli non affiliati o all'estero.

Solo per gli assistenti, frequentare i corsi di formazione professionale obbligatoria presso la Scuola Nazionale Professionisti secondo quanto disposto nel presente Regolamento.

E' obbligo specifico dell'assistente evidenziare correttamente la propria qualifica senza ingenerare confusione con quella di maestro.

## **ART. 21 - MERITI SPECIALI**

In caso di meriti speciali ed a seguito di specifica istanza dell'interessato, il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Settore Professionistico, può decidere un iter formativo abbreviato.

requisiti minimi richiesti per l'accesso all'iter formativo abbreviato sono i seguenti:

- nazionalità italiana;
- almeno 10 anni di anzianità come professionista tesserato FIG;
- partecipazione all'European Tour, o equivalente circuito con categoria di gioco per almeno 5 anni;
- partecipazione all'European Challenge Tour, o equivalente circuito con categoria di gioco per almeno 10 anni;

- una combinazione di questi due parametri.

Gli stessi requisiti sono richiesti per le giocatrici negli equivalenti circuiti femminili. Verificato il possesso dei requisiti, l'interessato riceverà dalla Scuola Nazionale Professionisti il materiale didattico necessario alla preparazione per un colloquio che si terrà presso il Centro Tecnico Federale dopo un congruo periodo di tempo. Al termine del colloquio la Commissione Settore Professionistico, sentito il parere della Scuola Nazionale Professionisti, stabilirà le modalità di svolgimento dell'eventuale iter formativo abbreviato.

## **ART. 22 - PROFESSIONISTA STRANIERO**

Premesso che l'esercizio dell'attività didattica è posto in essere in ambito comunitario alle condizioni del paese ospitante, nel rispetto delle normative vigenti relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari:

1. il professionista straniero che intenda esercitare attività didattica in Italia deve fare richiesta di nulla osta all'insegnamento alla Commissione Settore Professionistico producendo la seguente documentazione, anche mediante autocertificazione per i punti da a. ad e. :
  - a. Certificato di residenza;
  - b. Certificato equivalente a quello italiano del casellario giudiziario;
  - c. Certificato equivalente a quello italiano dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
  - d. Titolo di studio equivalente al diploma italiano di Scuola media inferiore;
  - e. Curriculum vitae.

Il professionista straniero deve inoltre produrre:

- f. Documentazione provata e verificabile dei risultati agonistici al fine di dimostrare il possesso di sufficiente abilità di gioco, analoga a quella richiesta nella preselezione del bando nell'anno di riferimento;
- g. il titolo ricevuto all'estero con cui gli viene attribuita la qualifica di professionista insegnante di golf e la descrizione del tipo di formazione ricevuta.

2. In ambito comunitario si considera che soddisfino le condizioni fissate in Italia per l'insegnamento del golf i professionisti abilitati presso le seguenti organizzazioni:

- FIG

- PGA Austria

- PGA Belgio

- PGA Danimarca

- PGA Finlandia
- PGA e Federazione Francia
- PGA Germania
- PGA GB & I
- PGA ISLANDA
- PGA Norvegia
- PGA Olanda
- 
- PGA Polonia
- PGA Portogallo (il programma della PGA del Portogallo e' riconosciuto limitatamente al periodo compreso fra il 2001 e il 30 giugno 2005)
- PGA Repubblica Ceca
- PGA SUDAFRICA
- PGA Svezia
- PGA Svizzera

Pertanto i professionisti abilitati presso le organizzazioni sopraindicate otterranno il rilascio automatico del nulla osta previa verifica della documentazione prodotta.

3. I professionisti provenienti da strutture formative diverse da quelle sopraindicate dovranno dimostrare una formazione svolta presso un organismo rispondente ai criteri internazionali riconosciuti dalla PGAs of Europe.
4. Qualora sia accertata la credibilità dell'organismo presso cui il professionista straniero ha ricevuto la sua formazione, egli sarà convocato presso la Scuola Nazionale Professionisti e sottoposto a un esame orale in campo pratica, di fronte ad apposita Commissione, per il rilascio del nulla osta all'insegnamento in Italia.  
Durante l'esame il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana e la propria preparazione sui seguenti argomenti:

- conoscenza della meccanica dello swing (gioco lungo, gioco corto e putting), e degli strumenti di comunicazione attraverso i quali esso viene insegnato agli allievi, con

particolare riferimento alle leggi sul volo della palla, i principi dello swing e le preferenze;

- metodologia dell'insegnamento con relativo sviluppo delle preferenze da adottare per giocatori di alto livello, medio livello, principianti, giocatrici, seniores, ragazzi, bambini e gruppi;
- strategia di gioco sul campo per diversi livelli di abilità;
- capacità di dimostrare e successivamente insegnare i colpi speciali: alti, bassi, da lie in pendenza, nel vento, con curvature particolari;
- conoscenza delle norme deontologiche basilari di comportamento professionale.

Il candidato potrà utilmente fare riferimento ai seguenti testi:

“PGA Teaching Manual” della PGA of America “Five Fundamentals” di Ben Hogan  
“The Golf Swing” di David Leadbetter  
“Alla ricerca del tuo swing migliore” di Donato DiPonziano

5. La Commissione, verificata la preparazione del candidato, potrà rilasciare un nulla osta definitivo, un nulla osta condizionato alla partecipazione a corsi futuri presso la Scuola Nazionale Professionisti, ovvero, in caso di preparazione gravemente insufficiente, negare la concessione del nulla osta stesso.
6. Durante l'anno si svolgeranno tre sessioni d'esame per il rilascio del nulla osta, indicativamente alla fine di maggio, alla fine di giugno e in novembre-dicembre.
7. Ottenuto il nulla osta, per esercitare la professione, il professionista straniero dovrà tesserarsi presso la FIG attraverso un Circolo affiliato o una Associazione aggregata.
8. In ogni caso, affinché il professionista straniero eserciti legittimamente l'attività agonistica e/o didattica, è obbligatoria la previa iscrizione all'Albo e il tesseramento secondo gli articoli 3 e 7 del presente regolamento.  
A questo scopo è prevista un'apposita sezione dell'Albo nel quale il professionista straniero può iscriversi quando sia in possesso del nulla osta ed egli altri requisiti previsti dal Regolamento.

La procedura descritta in questo articolo si applica anche per il professionista italiano che abbia ottenuto la propria qualificazioni e/o abilitazione all'estero.

### **ART. 23 - OBBLIGO D'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

1. Gli assistenti di Classe A, i maestri e i professionisti stranieri in possesso di nulla osta, devono obbligatoriamente provvedere al proprio aggiornamento professionale. L'adempimento di tale obbligo verrà valutato con frequenza triennale a partire dal momento in cui si è conseguita la qualifica, fino al compimento del sessantesimo anno di età.

2. A tale scopo il professionista dovrà documentare alla Scuola Nazionale Professionisti la frequenza sostenuta a corsi, seminari, stage ecc.
3. La commissione per il Settore Professionistico, di concerto con lo Staff della scuola, valuterà la documentazione prodotta e, qualora lo ritenga necessario, convocherà il professionista per un seminario d'aggiornamento presso la Scuola Nazionale Professionisti. Il mancato adempimento dell'obbligo d'aggiornamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall' art. 28.

## **TITOLO IV COMMISSIONE SETTORE PROFESSIONISTICO**

### **ART. 24 - COSTITUZIONE**

1. La Commissione per il Settore Professionistico è nominata dal Consiglio Federale e resta in carica quanto il Consiglio stesso. Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio Federale.
2. La Commissione, composta da persone esperte del settore in numero non inferiore a tre e non superiore a 5, può proporre la formazione, al proprio interno, di una sezione didattica e di una sezione agonistica, con la contestuale nomina da parte del Consiglio Federale di membri aggiunti per ognuna delle sezioni.
3. La Commissione delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ognuno dei quali ha a disposizione un voto. Nella parità, è prevalente il voto di chi presiede.

### **ART. 25 - COMPETENZE**

1. La Commissione propone al Consiglio Federale le delibere eventualmente necessarie alla migliore realizzazione delle proprie competenze così specificate in modo esemplificativo:

in seduta congiunta:

- a) determinare i requisiti per l'accesso alla Scuola Nazionale Professionisti, con particolare riguardo al livello di gioco necessario e alle sue modalità di verifica, alle candidature femminili e straniere;
- b) redigere il relativo bando.

Quanto alla Sezione Agonistica:

- a) selezionare i professionisti componenti della Squadra nazionale professionisti;
- b) determinare la politica di intervento e di supporto all'attività agonistica dei professionisti;

- c) individuare eventuali candidature di professionisti meritevoli ai sensi dell'articolo 21;
- d) formulare le proposte di cui agli articoli 4, 5 e 6 per quanto riguarda i professionisti abilitati solo all'attività agonistica;
- e) in accordo con la Commissione Gare e Regolamenti, predisporre il calendario ed i regolamenti dell'attività agonistica dei professionisti in Italia, e più precisamente di gare "open", della "carta nazionale" e degli ordini di merito, con l'esclusione dell'Open d'Italia maschile e femminile e delle prove internazionali;
- f) curare i rapporti tecnici con gli organismi internazionali gestori di circuiti riconosciuti dalla F.I.G. e gli accordi finalizzati allo scambio di inviti per gare open con gli organizzatori delle medesime;
- g) proporre i nominativi dei professionisti facenti parte della categoria "invitati" nelle gare open in Italia e all'estero;
- h) predisporre il preventivo delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dei suoi programmi ed iniziative, nonché al suo funzionamento;
- i) redigere il verbale delle proprie riunioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Quanto alla Sezione Didattica:

- a) vigilare, in collaborazione con la Scuola Nazionale Professionisti, sulla condotta morale e professionale dei tirocinanti e sul regolare svolgimento della loro attività;
  - b) approvare i programmi dei corsi della Scuola Nazionale Professionisti predisposti dal corpo insegnante;
  - c) formulare i pareri di cui agli articoli 4, 5 e 6 per quanto riguarda i professionisti abilitati all'attività didattica;
  - d) tenere gli esami presso la Scuola Nazionale Professionisti in occasione delle relative sessioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 6 e 22, eventualmente nominando persone all'uopo delegate;
  - e) redigere il verbale delle proprie riunioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
2. Tutte le materie non espressamente elencate che riguardino il professionismo nel golf, e non già di esplicita competenza di altro Organo Federale, sono di competenza della Commissione Settore Professionistico in seduta congiunta.
  3. Quando non siano nominate le Sezioni Didattica ed Agonistica, tutte le competenze di cui sopra spettano alla Commissione nominata.

## **ART. 26 – FACOLTÀ**

1. La Commissione, ovvero le Sezioni nominate, possono avvalersi di consulenti tecnici.
2. Ove speciali circostanze lo suggeriscano, entrambe le Sezioni - qualora nominate -

possono richiedere una seduta congiunta con l'altra.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **ART. 27 - RISPETTO DELLE NORME**

Tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G. e della normativa C.O.N.I.

### **ART. 28 - SANZIONI**

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento da origine a procedimento disciplinare presso i competenti Organi di Giustizia federali ai sensi delle vigenti normative statutarie e regolamentari federali.

### **ART. 29 – ABROGAZIONE**

Il presente Regolamento Professionisti abroga il precedente Regolamento.

### **ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE**

Le norme del presente Regolamento Professionisti, approvato e deliberato nella seduta del Consiglio Federale del 1 dicembre 2010 e successive modificazioni, entrano in vigore, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23, co.1, dello Statuto Coni vigente, il giorno successivo all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.